



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PER IL PERIODO TRANSITORIO È AMMISSIBILE LA PRODUZIONE IN APPELLO DELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI IMPUGNATI CHE L'AMMINISTRAZIONE NON HA PRODOTTO IN PRIMO GRADO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 22/1/2026, n. 769

Composizione

Pres. Montagna Alfredo, Rel. D'Oriano Milena

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN
GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO
DI APPELLO - IN GENERE -

Appello - Deposito di documenti nuovi - Ammissibilità – Limiti – Giudizi
instaurati in primo grado dopo d.lgs. n. 220/2023 – Applicabilità
precedente formulazione art. 58 d.lgs. n. 546/1992.

Massima

In tema di contenzioso tributario, nei giudizi instaurati in data
anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023, è tuttora
ammissibile, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 previgente,
la produzione in appello delle notifiche degli atti impugnati che
l'Amministrazione non ha prodotto in primo grado, trovando
applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220/2023, come modificata dalla sentenza n. 36/2025 della Corte
Costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella
parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett.
bb), dello stesso d.lgs. n. 220/2023 si applicano ai giudizi instaurati in
secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in
vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato
successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023.

Rif. normativi

Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

Art.1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220/2023

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Art.4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023

Cass. Sez. 5, 22/4/2024, n. 10788, Rv. 671023 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 23/4/2025, n. 10549, Rv. 674955 – 01 (VEDI)

Corte Cost. Sent. 27/3/2025 n. 36

Anno pubbl.

2025